



23 novembre 2016

Procedura di consultazione concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie

(Attuazione della mozione Luginbühl 14.3450)

Rapporto sui risultati

Compendio

In totale sono pervenuti 56 pareri, dai quali è emerso che la stragrande maggioranza dei Cantoni (25), 3 partiti (PBD, PPD e PS) nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione accolgono favorevolmente la proposta di **non dedurre fiscalmente le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale**. Tra le ragioni avanzate a sostegno figurano in particolare la preminenza dell'unità dell'ordinamento giuridico, l'efficacia della sanzione nonché il contributo alla certezza del diritto e all'armonizzazione fiscale. La disposizione viene respinta da un Cantone (LU), dai partiti PLR e UDC nonché da 15 organizzazioni e da altri partecipanti, in quanto contraddirebbe il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, secondo il diritto svizzero la punibilità delle imprese si fonda su una carenza organizzativa e non su intenzioni delittuose. Eventuali difficoltà vengono individuate nella valutazione di sanzioni estere.

L'**indeducibilità** fiscale delle spese processuali connesse alle sanzioni finanziarie di carattere penale viene respinta principalmente per motivi pratici (22 Cantoni, i partiti UDC e PLR nonché 15 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione). Anche i fautori (4 Cantoni, i partiti I Verdi, PBD e PSS, 2 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione) evidenziano parziali difficoltà di attuazione, ma considerano le spese processuali come spese accessorie relative alle sanzioni finanziarie di carattere penale).

La **deducibilità delle sanzioni** di carattere non penale che **incidono sull'utile** ha raccolto un ampio consenso (24 Cantoni, tutti i partiti partecipanti e 14 organizzazioni nonché altri partecipanti alla consultazione). Poiché queste sanzioni correggerebbero una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto, si giustificerebbe la loro presa a carico fiscale. Questa proposta non è stata accolta da 1 Cantone (FR) e 3 organizzazioni. Questi ritengono che sussistano difficoltà di delimitazione per le sanzioni di carattere penale e per quelle estere.

Quattro Cantoni, i partiti PBD, PPD e PS e 8 organizzazioni sono del parere che in futuro **le spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato**, e che sono quindi in relazione con reati, non debbano essere deducibili. Questa regolamentazione è in sintonia con l'unità dell'ordinamento giuridico. La netta maggioranza dei Cantoni (22), i partiti PLR e UDC nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione respingono questa disposizione, poiché ritengono che essa determini un maggior onere amministrativo e notevoli difficoltà di applicazione. Alcuni di loro sostengono che la punizione avviene già con la sanzione penale.

L'**indeducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati** ha riscosso un ampio consenso presso i Cantoni (24), i partiti I Verdi, PBD, PLR e PS nonché presso 13 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Essi hanno accolto favorevolmente il trattamento uniforme nel diritto fiscale e in quello penale nonché la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali e privati. Un Cantone (LU), l'UDC, 3 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono contrari a questa disposizione. Il motivo della reiezione è che la norma non sarebbe conforme al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e comporterebbe difficoltà nell'applicazione.

Nella prassi vigente in 15 Cantoni non è consentito dedurre sanzioni amministrative finanziarie di carattere penale, mentre la deduzione è ammessa in 8 Cantoni. Le spese processuali connesse alle sanzioni finanziarie di carattere penale sono deducibili in tutti i Cantoni che hanno preso posizione in merito, fatta eccezione per 2. In 17 Cantoni le sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale sono fiscalmente deducibili. In un Cantone non sono deducibili. Le spese connesse in senso lato ai reati sono deducibili in 10 Cantoni e non lo sono o non lo sarebbero in 4 Cantoni. Le retribuzioni corruttive versate a privati sono deducibili in 8 Cantoni, mentre non lo sono o non lo sarebbero in 7 Cantoni. Un Cantone ha

modificato la propria prassi a seguito del rapporto del 12 settembre 2014 del Consiglio federale. In 22 Cantoni la prassi non è stata modificata.

Alcuni Cantoni hanno affermato che la loro concezione giuridica è conforme alle disposizioni di legge. Finora non si sarebbero verificati casi o al massimo solo casi sporadici. Alcuni Cantoni non hanno espresso parere in merito alla prassi cantonale.

1. Situazione iniziale

La mozione «Deducibilità fiscale delle multe» depositata il 16 giugno 2014 da Werner Luginbühl (Mo. 14.3450) chiede una modifica della legge federale del 14 dicembre 1990¹ sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 1990² sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Le disposizioni legali dovrebbero prevedere che le multe e le altre sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non costituiscano un onere giustificato dall'uso commerciale. La deducibilità fiscale dovrebbe essere circoscritta alle sanzioni finanziarie che costituiscono una riduzione dell'utile. Tali sanzioni non perseguono uno scopo penale.

Il 12 settembre 2014 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. A questa proposta si sono allineati il Consiglio degli Stati il 15 settembre 2014 e il Consiglio nazionale il 2 marzo 2015 che l'ha trasmessa al Governo per l'attuazione. Due mozioni di contenuto analogo (Mo. 14.3444; Gruppo BD, «Deducibilità fiscale delle multe»; Mo. 14.3626; Gruppo PPD-PEV, «Regolamentazione chiara sulla deducibilità delle multe») sono ancora pendenti.

Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello nazionali dell'economia una procedura di consultazione concernente la legge federale sul trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. La procedura di consultazione si è svolta dal 18 dicembre 2015 all'11 aprile 2016. Complessivamente sono stati spediti 112 inviti di partecipazione alla consultazione (cfr. elenco allegato dei destinatari della consultazione). Complessivamente sono pervenuti 55 pareri, di cui 26 dai Cantoni, 5 dai partiti rappresentati nell'Assemblea federale e 27 da organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Cinque partecipanti (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale, Associazione delle banche cantonali svizzere e Unione svizzera degli imprenditori) hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere un parere materiale.

2. Il testo posto in consultazione

L'avamprogetto conferisce una chiara base giuridica al trattamento fiscale delle sanzioni finanziarie. In futuro le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale per le persone giuridiche e le singole imprese, ossia multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che hanno scopo penale – come richiesto dalla mozione da attuare – non potranno esplicitamente essere considerate come oneri giustificati dall'uso commerciale. Finora il trattamento fiscale di queste sanzioni finanziarie era controverso. Nel suo rapporto del 12 settembre 2014 «Deducibilità fiscale di sanzioni finanziarie come ad esempio multe» (rapporto in adempimento al postulato 14.3087, Leutenegger Oberholzer) il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale non sono deducibili già nel diritto vigente, ragione per cui si tratta di una questione interpretativa. Per contro, rimangono deducibili le sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale. Il testo posto in consultazione prevede a complemento delle richieste della mozione 14.3450 che l'indeducibilità debba essere estesa anche alle spese processuali connesse alle multe e alle sanzioni amministrative che perseguono uno scopo penale nonché ad altre spese sostenute per la perpetrazione di un reato o che sono state versate come compenso per la stessa.

A seguito della revisione delle disposizioni penali sulla corruzione, tutte le retribuzioni corruttive versate non dovranno più essere considerate fiscalmente deducibili a titolo di oneri giustificati dall'uso commerciale, purché siano punibili in virtù del diritto penale svizzero.

¹ RS 642.11. dal diritto penale svizzero

² RS 642.14.

Nel messaggio sulla modifica delle disposizioni penali svizzere in materia di corruzione, non sono state trattate le eventuali modifiche della LIFD e della LAID. Questa tematica è inserita nel presente avamprogetto, poiché sia il trattamento fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati sia la mozione da attuare si riferiscono a spese connesse a un reato.

Le ripercussioni finanziarie del progetto non sono quantificabili, in quanto nel diritto vigente il trattamento fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria non è disciplinato esplicitamente e non esistono dati al riguardo. Finora la questione dell'indeducibilità delle sanzioni finanziarie si è posta solo in poche occasioni. Inoltre non esistono ancora sentenze che facciano giurisprudenza riguardo al problema della punibilità delle imprese. Alla luce dell'importanza tendenzialmente modesta per l'attrattiva della piazza imprenditoriale e degli effetti piuttosto positivi sull'economia nazionale, non si prevedono ripercussioni finanziarie rilevanti. Lo stesso dicasi per le spese processuali connesse a procedimenti penali nonché per le retribuzioni corruttive versate a privati.

3. Risultati della consultazione

3.1 Indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali

La domanda era la seguente: *Approvate la non deducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali? In caso negativo motivate la vostra risposta.*

Poiché le risposte sull'indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale nonché delle relative spese processuali sono diverse a seconda dei partecipanti alla consultazione, la domanda viene suddivisa ai fini della valutazione.

3.1.1 Indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale

Riassunto

Secondo la richiesta principale della mozione da attuare, 25 Cantoni, i partiti I Verdi e PBD nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'indeducibilità fiscale di multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale. L'adesione è data dalla preminenza accordata al principio dell'unità dell'ordinamento giuridico rispetto al principio della neutralità fiscale. Non sarebbe corretto attenuare il carattere penale delle sanzioni finanziarie attraverso il diritto fiscale. Inoltre, questa disposizione si ripercuoterebbe positivamente sull'equità e sulla moralità fiscale. Inoltre contribuirebbe alla certezza del diritto e a una sua applicazione unitaria, favorendo in tal modo l'armonizzazione fiscale.

Il Cantone LU, i partiti PLR e UDC nonché 15 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione hanno espresso parere contrario, rimandando al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e al conseguente principio della neutralità del diritto fiscale. Si dovrebbe evitare una deroga al principio della determinazione in particolare nei casi in cui le multe sono connesse ai rischi operativi legati all'attività normale e sono imputabili soltanto a negligenza. Inoltre, affermano che la punibilità delle imprese secondo il CP si baserebbe su carenze organizzative e non su intenzioni illecite. La distinzione tra sanzioni finanziarie con e

senza carattere penale solleverebbe questioni di delimitazione. Vengono individuati diversi problemi nella qualificazione giuridica delle sanzioni finanziarie estere.

Pareri favorevoli

Cantoni: **AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SO, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**

La maggioranza dei Cantoni favorevoli motiva il proprio parere affermando che nell'ottica dell'unità dell'ordinamento giuridico, per le imprese le sanzioni inflitte dalle autorità per gli atti illeciti non devono costituire un onere giustificato dall'uso commerciale. È inammissibile che il carattere penale di tali sanzioni sia attenuato da un minor onere fiscale che verrebbe riversato sugli altri contribuenti. Anche la parità di trattamento di tutte le imprese, ossia delle persone giuridiche e dei lavoratori indipendenti sarebbe adeguata. La norma esplicita contenuta nella LIFD e nella LAID garantirebbe trasparenza e certezza del diritto nonché l'applicazione uniforme della giurisprudenza a livello nazionale.

Partiti: I Verdi, PBD, PS

Il **PPD** è favorevole al progetto perché corrisponde a una mozione analoga del proprio Gruppo (Mo. 14.3626). Il **PBD** esprime parere favorevole poiché ritiene che le sanzioni non debbano essere compensate finanziariamente con misure inerenti alla fiscalità. Una compensazione contraddirebbe i principi di equità e il senso di giustizia dei cittadini sarebbe intaccato. I fattori che diminuiscono l'imposizione graverebbero sugli altri contribuenti e quindi una parte delle multe risulterebbe a carico della collettività. Il progetto contribuirebbe alla certezza del diritto e a una sua applicazione unitaria e terrebbe conto anche dell'armonizzazione fiscale. Il progetto favorirebbe l'equità del sistema fiscale se i contribuenti sanzionati per atti socialmente indesiderati non potessero poi godere di sgravi da parte del sistema fiscale. La disposizione proposta dovrebbe influire positivamente sull'etica fiscale. Il **PS** è favorevole al progetto poiché contribuirebbe alla certezza del diritto e a una sua applicazione uniforme. Inoltre la soluzione proposta avrebbe effetti positivi, poiché i contribuenti sanzionati per atti socialmente indesiderati non godrebbero di sgravi attraverso il sistema fiscale. Ciò si ripercuoterebbe positivamente sull'etica fiscale.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **la CDCF, l'UCS, l'USC, l'USS, Travail Suisse, il Prof. Locher, il Municipio di Losanna, la Conferenza fiscale delle Città, l'FSN.**

L'**USS** è dell'avviso che il testo aumenti l'equità del sistema fiscale e l'etica fiscale. Il **Prof. Locher** ritiene che l'unità dell'ordinamento giuridico nel diritto svizzero sia prioritaria rispetto alla neutralità fiscale. Non dovrebbero pertanto essere deducibili non solo le multe fiscali, ma anche altre.

L'**USC** vorrebbe che nelle singole leggi e ordinanze fosse precisato in che misura nelle singole sanzioni viene o non viene perseguito uno scopo penale.

Pareri contrari

Cantone: **LU**

Il Cantone **LU** motiva la reiezione in particolare in virtù del principio della neutralità del diritto fiscale. Il principio dell'imposizione secondo la capacità economica non sarebbe considerato d'ufficio unicamente sul versante dei ricavi, ma anche su quello delle spese attraverso il principio degli oneri giustificati dall'uso commerciale. Il Cantone **LU** ritiene che anche le multe

comminate a un'impresa che agisce sotto la propria responsabilità sono considerate oneri giustificati dall'uso commerciale. Se un'attività delittuosa di un'impresa non è materialmente correlata all'attività ordinaria, i relativi oneri dovrebbero essere già considerati nel diritto vigente come non giustificati dall'uso commerciale. La coerenza dell'ordinamento giuridico potrebbe essere rispettata più correttamente secondo la sistematica della legge e ottenuta più facilmente se nella commisurazione della pena si tenesse conto della condizione di deducibilità.

*Partiti: **PLR, UDC***

Il **PLR** respinge ampiamente il progetto nella sua forma attuale e in questo momento. Questi tipi di sanzioni, purché comminate in Svizzera, non dovrebbero essere deducibili. Tuttavia, non è giusto che le pene inflitte all'estero non siano ammesse in deduzione automaticamente e interamente. Le sanzioni finanziarie estere potrebbero essere motivate politicamente almeno in parte. Deve essere ancora pronunciata una sentenza del Tribunale federale in merito alla questione della deducibilità delle multe che potrebbe influenzare in maniera determinante la necessità e l'orientamento di una disposizione. Secondo l'**UDC** le modifiche proposte esulano dalle intenzioni perseguite: ad esempio, nel caso delle sentenze di tribunali esteri non è sempre possibile operare una distinzione tra una sanzione penale e una sanzione che incida sull'utile. Inoltre, le sanzioni inflitte all'estero sarebbero non di rado motivate politicamente e in parte pressoché arbitrarie. La proposta deriverebbe da norme analoghe di altri Paesi. La Germania, ad esempio, tratta fiscalmente le multe nazionali in modo diverso da quelle estere e da quelle comminate dall'Unione europea. Questa differenziazione è necessaria perché nel caso delle sanzioni finanziarie estere è difficile distinguere gli elementi che incidono sull'utile da quelli penali.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione:

economiesuisse, usam, Swiss Banking, CP, FER, Expertsuisse, STV, veb, ABPS (Associazione delle banche private svizzere), ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Roche, Swiss Holdings.

Tredici organizzazioni (**economiesuisse, usam, SwissBanking, FER, Expertsuisse, veb, ABPS, ABG, CCIG, Geneva Financial Center, Roche, Swiss Holdings**) sottolineano che le multe estere vengono in parte comminate in procedure che non rispettano le garanzie procedurali sancite nella nostra Costituzione federale e in parte sono arbitrarie. Ciò comporterebbe di fatto l'adozione non auspicata della legislazione vigente all'estero. Inoltre le sanzioni estere sarebbero molto più elevate rispetto alle multe comminate secondo il diritto svizzero. Nello specifico si rileva anche che sarebbe difficile o pressoché impossibile operare una distinzione tra una sanzione amministrativa finanziaria che persegue uno scopo penale e una che non lo persegue.

Dieci organizzazioni (**economiesuisse, SwissBanking, Expertsuisse, FST, ABPS, ABG, Geneva Financial Center, CCIG, Roche, Swiss Holdings**) rimandano al principio dell'imposizione secondo la capacità economica e al conseguente principio della neutralità fiscale che dovrebbero valere anche sul versante delle deduzioni.

Sette organizzazioni (**usam, economiesuisse, Expert Suisse, FST, ABPS, Roche, Swiss Holdings**) evidenziano che l'indeducibilità causerebbe il raddoppio della pena o un onere raddoppiato per le imprese.

Quattro organizzazioni (**Swiss Banking, ABPS, Geneva Financial Center, CCIG**) obiettano che il progetto non considera che la punibilità di un'impresa di cui all'articolo 102 CP non si basa su un intento illecito, ma solo su una carenza organizzativa.

Quattro organizzazioni (**Swiss Banking, FER, FST e ABG**) osservano che l'indeducibilità costituisce uno scostamento dalla determinazione del diritto commerciale per il diritto fiscale (principio di determinazione), ciò che deve essere evitato.

Swiss Holdings, usam e CCIG criticano il fatto che il progetto non riguardi il trattamento fiscale delle conciliazioni.

EXPERTsuisse e **FST** propongono di ammettere in deduzione le multe che sono direttamente connesse a rischi inerenti ad attività ordinarie.

veb vorrebbe limitare l'indeducibilità fiscale alle multe per le quali esiste una sentenza penale passata in giudicato.

L'**FST** propone di consentire la deducibilità delle multe comminate per lieve negligenza e di escludere solo quelle inflitte a seguito di intenzionalità o di grave negligenza.

3.1.2 Indeducibilità delle spese processuali connesse a sanzioni di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale

Riassunto

Quattro Cantoni, i partiti PBD, PPD e PS nonché 2 organizzazioni sono favorevoli all'indeducibilità delle spese processuali. Al riguardo viene in parte sottolineato che queste spese processuali sono spese accessorie, riferite a una sanzione di natura finanziaria che persegue uno scopo penale. Nonostante il loro consenso di principio, alcuni fautori evidenziano difficoltà di esecuzione e delimitazione.

La indeducibilità di queste spese processuali viene in parte fortemente criticata o respinta da 22 Cantoni, dai partiti PLR e UDC nonché da 15 organizzazioni e da altri partecipanti alla consultazione. Una parte degli oppositori teme che si possa verificare una disparità di trattamento tra le imprese che verrebbero assolte completamente o parzialmente e quelle che subirebbero una condanna parziale. Tutti hanno diritto ad avere un procedimento equo e a prendere provvedimenti per tutelarsi. La norma relativa alle spese processuali si baserebbe sulle procedure conformi allo Stato di diritto svizzero. Si evidenziano numerose difficoltà nell'esecuzione (durata della procedura, trattamento degli accantonamenti). Infine, da più parti viene ribadito che l'indeducibilità delle spese processuali dovrebbe essere già applicabile – quindi senza dover richiedere una norma esplicita in tal senso – se una procedura non ha alcun nesso materiale con l'attività.

Pareri favorevoli

Cantoni: **BS, JU, NE, VD**

Motivazione: nonostante le difficoltà pratiche di delimitazione, il Cantone **JU** ritiene che le spese processuali siano spese accessorie relative a una sanzione finanziaria che persegue uno scopo penale. Poiché in assenza di un comportamento illegale non si avrebbero spese processuali, esse non dovrebbero essere considerate sotto il profilo fiscale. Il Cantone **FR** propone di considerare la disposizione con un margine di tolleranza. Se una condanna viene inflitta solo per un importo esiguo, le spese processuali dovrebbero essere comunque deducibili in modo da evitare una disparità di trattamento. Si potrebbero verificare anche difficoltà di delimitazione per le spese processuali connesse alle sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale rispetto a quelle che non lo perseguono. Anche per le procedure che im-

plicano una conciliazione potrebbero insorgere problemi di qualificazione giuridica in merito alla ripartizione delle spese.

Partiti: **PBD, PPD, PS**

Motivazione: nessuna

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **USS, Travail.Suisse**

Motivazione: nessuna

Pareri critici o contrari

Cantoni: **AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH**

Il rifiuto è motivato in particolare dal fatto che nella pratica spesso è difficile attribuire la parte delle spese processuali relative alla sanzione che persegue uno scopo penale e quindi – contrariamente alle spese processuali connesse ai procedimenti civili o alle sanzioni che incidono sull'utile – non deducibile. L'opinione sostenuta nel rapporto esplicativo secondo cui le spese processuali dovrebbero essere interamente deducibili fiscalmente se l'impresa viene assolta completamente o parzialmente, sarebbe giuridicamente opinabile. In particolare, in caso di assoluzione per un importo esiguo o per un motivo secondario, si potrebbe verificare una disparità di trattamento anticostituzionale nei confronti di un'impresa che è stata condannata. Inoltre, in caso di composizione di una vertenza mediante conciliazione in un processo, potrebbe risultare difficile determinare se sussiste o meno un'assoluzione parziale. Poiché i processi potrebbero durare parecchi anni, in tutto questo tempo le autorità fiscali come pure i contribuenti potrebbero difficilmente stabilire quali spese sono deducibili e quali non lo sono.

Talvolta viene spiegato che con la presente modifica di legge si dovrebbero limitare il principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale e il principio dell'imposizione secondo la capacità economica soltanto se necessario. Il divieto di deduzione per le sanzioni di carattere penale non dovrebbe pertanto essere esteso alle spese processuali o ad altre spese connesse alle sanzioni. In merito alle spese processuali, si dovrebbe pertanto relativizzare il rimando alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente le spese processuali che insorgono nell'ambito di procedimenti di risarcimento dei danni, citato nel rapporto esplicativo, poiché la giurisprudenza riguarda lavoratori indipendenti per i quali in determinate condizioni un processo dovrebbe essere ascritto alla sfera privata di un soggetto, per cui anche le spese processuali rientrerebbero nel costo della vita privata che è indeducibile. Del resto, se un'attività illecita di un'impresa non ha un nesso materiale con l'attività ordinaria di quest'ultima, anche secondo la normativa vigente le relative spese processuali dovrebbero essere considerate come oneri non giustificati dall'uso commerciale. Le spese legali e processuali per i reati commessi nell'ambito dell'attività devono pertanto essere di principio deducibili in Svizzera, come vige nella prassi attuale.

Un Cantone sostiene che tutti hanno diritto a un procedimento equo e che le spese processuali sono indipendenti dal livello di indebitamento. Appena viene avviato un procedimento, le spese processuali sono inevitabili.

La **CDCF** condivide il principio dell'indeducibilità delle spese processuali, poiché ritiene che esse si aggiungono a titolo accessorio alle multe connesse ad atti punibili. Tuttavia, critica la disposizione per lo stesso motivo addotto dai Cantoni che hanno espresso parere contrario.

Partiti: PLR, UDC

Secondo il **PLR** le spese processuali sono deducibili anche negli USA e in Germania. Nel caso di un processo, un'impresa dovrebbe accollarsi le relative spese indipendentemente dal suo livello di indebitamento o dall'esito del processo. Le spese processuali sarebbero quindi giustificate dall'uso commerciale e sarebbero imputabili in base al principio della buona fede. L'**UDC** ritiene che la regolamentazione proposta in questo punto esuli da quanto richiesto dalla mozione e pertanto potrebbe causare problemi e gravare sulla piazza economica svizzera.

Le organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione:

economiesuisse, usam, SwissBanking, CDCF, CP, FER, EXPERTsuisse, veb, ABPS, ABG, ASG, CCIG, Geneva Financial Center, Camera di commercio di Basilea Città e Basilea Campagna, Swiss Holdings

Sei organizzazioni (**SwissBanking, EXPERTsuisse, ABPS, veb, ABG, Handelskammer beider Basel**) sostengono che nell'ambito di una direzione fedele un'impresa debba prendere misure di difesa.

Cinque organizzazioni (**SwissBanking, FER, veb, ABPS, ASG**) rilevano che l'indeducibilità delle spese processuali è in contrasto con i principi fondamentali del diritto svizzero e non potrebbe essere collegata alla sanzione scelta contro l'impresa.

Quattro organizzazioni (**SwissBanking, ABG, CCIG, Geneva Financial Center**) aggiungono che l'indeducibilità fiscale per le aziende e le autorità fiscali causerebbe un aumento dei costi e incertezza del diritto a seguito di tassazioni tardive.

economiesuisse ritiene che negando la deducibilità fiscale si favoriscano irragionevolmente le imprese che hanno stipulato assicurazioni per la protezione giuridica.

3.2 Sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale.

La domanda era la seguente: *Approvate la deducibilità delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile? In caso negativo motivate la vostra risposta.*

Riassunto

La deducibilità fiscale delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile è accolta favorevolmente da 24 Cantoni, da tutti i partiti che hanno espresso un parere e da 14 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione. Essi ritengono che una sanzione che incide sull'utile e non persegue uno scopo penale sia finalizzata a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto e quindi si giustificerebbe il suo riconoscimento fiscale. Inoltre, la deducibilità di queste sanzioni sarebbe conforme alla prassi vigente in molti Cantoni. Taluni obiettano che per la deducibilità fiscale di tali sanzioni non sia necessario modificare la legge.

Il Cantone FR, 3 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione ritengono che le difficoltà di delimitazione tra le sanzioni che incidono sull'utile e quelle di carattere penale vadano a scapito della deducibilità delle sanzioni che incidono sull'utile. Si sostiene che le misure volte ad incidere sull'utile non influiscono sul conseguimento di quest'ultimo. Inoltre, si sottolinea che la maggioranza delle sanzioni amministrative secondo il diritto svizzero hanno carattere

penale. Anche nella valutazione giuridica delle sanzioni estere emergerebbero difficoltà di delimitazione.

Pareri favorevoli:

Cantoni: **AG, AI, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH**

La deducibilità fiscale delle sanzioni di carattere non penale che incidono sull'utile sono conformi alla prassi vigente in molti Cantoni. Poiché queste sanzioni sono finalizzate a correggere una condizione venutasi a creare in seguito a una violazione del diritto, anche questa correzione dovrebbe essere ammessa fiscalmente in deduzione.

Partiti: **PBD, PPD, PLR, PS, UDC**

Il **PBD** sostiene che le sanzioni servono a ripristinare l'equilibrio tra imprese concorrenti e non mirano a compensare la violazione commessa. Il **PS** è favorevole a questa disposizione per motivi legati alla sistematica fiscale. Poiché anche gli utili conseguiti in modo illecito sarebbero tassati, nel caso di una sanzione che incide sull'utile, che a suo tempo è stato tassato, essa deve poter essere ammessa in deduzione. D'altro canto, ciò è desumibile dalla giurisprudenza del Tribunale federale concernente gli oneri giustificati dall'uso commerciale ed è anche conforme alla dottrina.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **economiesuisse, usam, usc, SwissBanking, USS, CDCF, CP, Expertsuisse, FST, veb, ABPS, Geneva Financial Center, Prof. Locher, Swiss Holdings**

Quattro organizzazioni (**economiesuisse, USS, CP, Swiss Holdings**) sono favorevoli alla disposizione, poiché rispetta il principio dell'imposizione secondo la capacità economica e il conseguente principio della neutralità fiscale.

L'**ABPS** aggiunge che per questa disposizione non è necessario modificare il diritto vigente.

L'**USC** vorrebbe che nelle singole leggi e ordinanze inerenti alla questione ancora aperta fosse specificato se per le sanzioni stabilite nei singoli atti normativi è previsto o meno uno scopo penale.

Pareri contrari

Cantoni: **FR**

Il Cantone di Friburgo ritiene che la delimitazione tra le sanzioni con e senza carattere penale implichi notevoli difficoltà. In particolare, molte sanzioni amministrative conformemente al diritto svizzero sono considerate secondo la giurisprudenza del Tribunale federale come sanzioni che perseguono uno scopo penale, ragione per cui dovrebbero essere applicati i principi del procedimento penale, sebbene in linea di massima per valutare il comportamento da sanzionare si applichi la procedura amministrativa.

La qualifica giuridica delle sanzioni estere potrebbe implicare difficoltà ancora maggiori. La deducibilità delle sanzioni che incidono sull'utile legittimerebbe le imprese a seguire prassi indesiderate.

Partiti: nessuno

Motivazione: nessuna

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **Conferenza fiscale delle Città, UCS, Travail Suisse**

La **Conferenza fiscale delle Città** e l'**UCS** motivano la loro opposizione affermando che di solito una misura che incide sull'utile non influisce sul conseguimento del lucro. Un altro aspetto che andrebbe a scapito della deducibilità sarebbe il fastidioso trasferimento del substrato del prelievo dai Cantoni e Comuni alla Confederazione. Questo trasferimento verrebbe effettuato in quanto solitamente la Confederazione ne è la beneficiaria. In linea di principio la **Conferenza fiscale delle Città** e l'**UCS** auspicano una maggiore chiarezza su cosa si intende per misure che incidono sull'utile.

3.3 Indeducibilità fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato

La domanda era la seguente: *Approvate la non deducibilità fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato? In caso negativo motivate la vostra risposta.*

Riassunto

L'indeducibilità delle spese connesse in senso ampio a reati è accolta favorevolmente da 4 Cantoni, dai partiti PBD, PPD e PS nonché da 8 organizzazioni e da altri partecipanti alla consultazione, poiché sarebbe logica nell'ottica dell'unità dell'ordinamento giuridico. Si dovrebbe impedire che queste spese vengano considerate per ridurre l'onere fiscale e quindi a carico della collettività.

La stragrande maggioranza dei Cantoni (22), i partiti PLR e UDC nonché 9 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono contrari a questa disposizione. Essi ritengono che l'esecuzione di questa disposizione determini un maggior onere amministrativo e notevoli difficoltà di applicazione. Inoltre gli oneri sanzionabili sarebbero incompatibili con lo scopo previsto dal diritto commerciale e quindi non sarebbero giustificati dall'uso commerciale. Si adduce anche che la pena verrebbe già inflitta con una sanzione penale. In alcuni casi si chiede che per giustificare l'indeducibilità esista una sentenza penale passata in giudicato.

Pareri favorevoli

Cantoni: **BS, JU, NE, VD**

Questi Cantoni sono dell'avviso che nella determinazione dell'utile imponibile non sarebbe giusto consentire la deducibilità fiscale delle spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato. L'esecuzione della disposizione potrebbe causare difficoltà nella prassi.

Partiti: **PBD, PLR, PS**

Il **PBD** ritiene che le sanzioni non debbano essere compensate finanziariamente con misure inerenti alla fiscalità, poiché ciò contrasterebbe con i principi fondamentali di equità e violerebbe il senso di giustizia dei cittadini. I fattori che diminuiscono l'imposizione andrebbero a

gravare sugli altri contribuenti, ragione per cui parte delle multe dovrebbe essere sostenuta dalla collettività.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **CDCF, UCS, USC, Travail.Suisse, veb, Conferenza fiscale delle Città, Prof. Locher, Svit**

La **CDCF** ritiene che la giurisprudenza del Tribunale federale e il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico sarebbero favorevoli all'indeducibilità di questi oneri. Ciò servirebbe anche a garantire la certezza del diritto, benché contemporaneamente potrebbero insorgere difficoltà nell'esecuzione.

Travail.Suisse è dell'avviso che l'indeducibilità rafforzi il senso del dovere civico dei contribuenti.

EXPERTsuisse e veb concordano sulla proposta, purché esista una sentenza penale passata in giudicato.

Pareri critici o contrari

Cantoni: **AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH**

Nella motivazione si spiega in particolare che nella prassi della tassazione sarebbe molto difficile e dispendioso stabilire quali spese dell'impresa sono ancora in relazione con un reato o non lo sono. Poiché le spese in questione possono riguardare parecchi periodi fiscali e spesso la durata dei processi si protrae anche per vari anni, la tassazione potrebbe non essere conclusa per numerosi periodi fiscali oppure le tassazioni già operate dovrebbero essere rettifiche nella procedura di recupero d'imposta. L'indeducibilità non dovrebbe pertanto estendersi alle spese connesse al reato.

Partiti: **PLR, UDC**

Secondo il **PLR** è giusto perseguire e punire gli atti illegali commessi dalle imprese. Tuttavia, sarebbe eccessivo punire questo comportamento non consentendo di dedurre le relative spese, in quanto spesso risulta difficile operare una distinzione tra spese lecite e illecite. Inoltre, individuare queste spese a ritroso negli anni implicherebbe notevoli oneri supplementari per le Amministrazioni delle contribuzioni.

Organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione: **usam, SwissBanking, CP, EXPERTSuisse, FST, ABPS, CCIG, Geneva Financial Center, Swiss Holdings**

Quattro organizzazioni (**SwissBanking, ABPS, Geneva Financial Center, CCIG**) sostengono che se le spese fossero sostenute unicamente per commettere un reato, non sussisterebbe un nesso oggettivo con l'attività commerciale. Le spese ordinarie nell'ambito dello scopo aziendale previsto dal diritto commerciale dovrebbero essere deducibili.

L'**usam**, il **CP**, e l'**FST** ritengono che questa disposizione sia in contraddizione con il principio dell'imposizione secondo la capacità economica.

L'**usam** e l'**FST** sostengono che la pena venga già inflitta con le sanzioni penali.

In questo contesto l'**ABPS** segnala nuovamente l'imputabilità limitata delle imprese secondo il diritto penale svizzero. Per tutti i delitti sono innanzitutto responsabili le persone fisiche che li compiono.

3.4 Retribuzioni corruttive a privati

La domanda era la seguente: *Approvate la non deducibilità fiscale delle retribuzioni corruttive versate a privati, nella misura in cui in futuro la corruzione di privati sarà punibile ai sensi del diritto penale svizzero? In caso negativo motivate la vostra risposta.*

Riassunto

Quasi tutti i Cantoni (24), i partiti PBD, PPD e PS nonché 13 organizzazioni e altri partecipanti alla consultazione sono favorevoli all'indeducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati, poiché – partendo dalle disposizioni penali in materia di corruzione – in questo modo si avrebbe un trattamento uniforme sia nel diritto fiscale che nel diritto penale. Inoltre, la disposizione proposta implicherebbe una parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a pubblici ufficiali e a privati, a condizione che esse siano chiaramente accertabili come tali.

Il Cantone LU, l'UDC e 3 organizzazioni hanno espresso parere contrario all'indeducibilità delle retribuzioni corruttive versate a privati. Essi ritengono che la disposizione contraddica il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. Inoltre, la pena verrebbe già inflitta con la sanzione penale. Le retribuzioni corruttive versate a privati sarebbero difficilmente accertabili senza verifiche approfondite. Solo se viene inflitta una condanna penale a seguito di un caso di corruzione, non dovrebbe essere ammessa la deducibilità della retribuzione corruttiva.

Pareri favorevoli

Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZG, ZH,

Il parere favorevole è motivato dal fatto che in futuro non dovrebbe essere punibile solo la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri ed esteri ma anche la corruzione privata. Sarebbe pertanto giustificata la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a privati e di quelle versate a pubblici ufficiali. Si eliminerebbe così la discrepanza tra il diritto fiscale e il diritto penale. Inoltre, la disposizione collima con i principi e gli obiettivi delle disposizioni internazionali per la lotta contro la corruzione. Il Cantone **SO** rileva difficoltà di esecuzione per il fatto che le tassazioni rimarrebbero ancora pendenti ed eventualmente potrebbero addirittura prescriversi fino al momento in cui si potrebbe stabilire giudizialmente se un versamento di denaro si possa qualificare come retribuzione corruttiva.

Partiti: **PBD, PPD, PLR, PS**

Il **PPD** ritiene questa disposizione sensata, poiché nel quadro delle rivedute disposizioni penali in materia di corruzione la corruzione privata si configura ora come reato perseguito d'ufficio. Il **PLR** condivide questo punto a condizione che le retribuzioni corruttive e il relativo importo siano accertabili in maniera inequivocabile. Il **PS** appoggia questa disposizione, poiché corrisponde alle finalità delle disposizioni internazionali nell'ambito della corruzione e, con la contestuale punibilità delle retribuzioni corruttive, rappresenta uno strumento efficace per combatterle. Inoltre, essa garantirebbe la parità di trattamento delle retribuzioni corruttive versate a privati e di quelle versate a pubblici ufficiali.

Organizzazioni e partecipanti alla consultazione: **UCS, USC, usam, SwissBanking, USS, Travail.Suisse, CDCF, EXPERTSuisse, Conferenza fiscale delle Città, ABPS, Geneva Financial Center, Svit, Swiss Holdings**

Swiss Holdings raccomanda di attendere fino all'emanazione della motivazione della causa dinanzi al Tribunale amministrativo di Zurigo (SB.2014.00011).

Pareri contrari

Cantoni: **LU**

Il Cantone **LU** esprime parere contrario, poiché ritiene che bisognerebbe tenere conto del principio della neutralità fiscale come per le sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale e si dovrebbe tenere conto della deducibilità nell'ambito della commisurazione della pena. Inoltre, nella prassi sarebbe pressoché impossibile individuare le retribuzioni corruttive a privati senza verifiche approfondite.

Partiti: **UDC**

Il progetto andrebbe oltre l'obiettivo della mozione da attuare.

Organizzazioni e partecipanti alla consultazione: **CP, STV, veb**

Il **CP** e l'**FST** sostengono che questa disposizione contraddice il principio dell'imposizione secondo la capacità economica. L'**FST** ritiene che la pena venga già inflitta con le sanzioni penali. Il **veb** afferma che la deduzione debba essere negata solo nel caso di una condanna penale, poiché altrimenti discenderebbero incertezze del diritto a causa delle diverse interpretazioni da parte delle imprese e delle autorità fiscali.

3.5 Prassi dei Cantoni

Le domande erano le seguenti: *Quale trattamento fiscale sarà riservato alle singole spese secondo la prassi vigente nel vostro Cantone? Esistono casi in cui le autorità giudiziarie hanno sostenuto o respinto la vostra prassi? La vostra prassi è cambiata a seguito del rapporto del Consiglio federale del 12 settembre 2014 sulla deducibilità fiscale di multe e sanzioni amministrative di natura finanziaria? Se sì, in che modo?*

Queste domande erano rivolte solo ai Cantoni.

Riassunto

Nella prassi vigente 15 Cantoni non ammettono in deduzione multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale, mentre sono deducibili in 8 Cantoni. Le spese processuali insorte in relazione a sanzioni finanziarie che perseguono uno scopo penale sono ammesse in deduzione in tutti i Cantoni, che hanno espresso il loro parere, eccetto 2. In 17 Cantoni le sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale sono deducibili fiscalmente. In un Cantone non sono deducibili. In 10 Cantoni sono deducibili le spese connesse in senso lato a reati. In 4 Cantoni non sono o non sarebbero deducibili. Le retribuzioni corruttive versate a privati sono deducibili in 8 Cantoni, mentre non lo sono o non lo sarebbero in 7 Cantoni. Un Cantone ha modificato la sua prassi in base al rapporto del 12 settembre 2014 del Consiglio federale. In 23 Cantoni la prassi non è stata modificata.

Alcuni Cantoni hanno risposto che la loro interpretazione giuridica corrisponde alle disposizioni dell'avamprogetto di legge, ma che finora non si sono verificati casi o si sono verificati

solo sporadicamente. Alcuni Cantoni non hanno espresso alcun parere in merito alle domande che riguardavano la prassi degli stessi.

Multe, pene pecuniarie e sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale

Deducibili: **AI, BL** (purché sussista un normale rischio d'impresa, decisioni per singoli casi), **BS, GR, LU, SH** (se hanno il carattere di spese aziendali), **SZ, TG**.

Indeducibili: **AG, BE, FR, GE, GL, NE, NW, OW, JU** (nessun caso), **SG** (eccetto le multe per il parcheggio e in parte le multe di importo esiguo), **SO, TI, UR, VD** (eccetto le multe stradali di importo esiguo), **ZH**.

Spese processuali

Deducibili: **AG, AI, BE, GE, GL** (solitamente persone giuridiche; persone fisiche se le sanzioni sono connesse all'attività professionale), **LU, OW** (in parte) **NW** (protetto dalle autorità giudiziarie cantonali) **SO, SH, SZ, TG, TI, UR** (a seconda se sussiste o meno un nesso oggettivo con l'attività commerciale ordinaria), **VD, ZH**.

Indeducibili: **JU** (nessun caso), **NE**.

Sanzioni che incidono sull'utile e non perseguono uno scopo penale

Deducibili: **AG, AI, BE, GE, GL, JU** (nessun caso), **LU, NE, NW, SO, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH**.

Indeducibili: **FR**

Spese finalizzate a rendere possibile un reato o che rappresentano la controprestazione per la perpetrazione di un reato

Deducibili: **AG, AI, SG, TI, LU, OW, SH** (se hanno il carattere di spese commerciali), **SZ, TI, TG**.

Indeducibili: **FR, GL** (finora nessun caso), **JU** (finora nessun caso), **NE**.

Retribuzioni corruttive versate a privati

Deducibili: **AI, LU, OW, SO, SG, ZH, SZ, TG**

Indeducibili: **AG, FR, JU** (nessun caso) **GL** (finora nessun caso); **NE, UR, SH**

Modifica della prassi in seguito al rapporto del 14 settembre 2014 del Consiglio federale

Sì: **FR** (per quanto concerne il diverso trattamento fiscale della sanzioni di natura finanziaria che perseguono o meno uno scopo penale).

No: **AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, LU, JU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZH**.

3.6 Esecuzione

La domanda era la seguente: *A vostro avviso le disposizioni proposte possono essere facilmente applicate? In caso negativo, quali difficoltà intravedete?*

Questa domanda è stata rivolta solo ai Cantoni.

Riassunto

Per quanto riguarda l'indeducibilità delle spese processuali, 20 Cantoni ritengono che sussistano notevoli difficoltà di esecuzione.

AG, AI, AR, BL, BS, FR, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH.

L'indeducibilità delle spese processuali e delle spese che sono connesse in senso lato al reato perseguibile causerebbe notevoli difficoltà. Per le multe, le pene pecuniarie e le sanzioni amministrative, la suddivisione della sanzione in una parte penale ineducibile e in un'altra parte che incide sull'utile comporta delle difficoltà se non viene contabilizzata separatamente dall'autorità sanzionante. Tuttavia, in linea di principio l'impresa assoggettata all'imposta deve dimostrare che la parte che incide sull'utile è una fattispecie che riduce le imposte. Alcuni Cantoni fanno notare che potrebbero insorgere delle difficoltà di delimitazione anche per quanto riguarda il risarcimento dei danni e il pagamento di interessi o determinate forme di confisca delle entrate derivanti da attività commerciali illecite.

3.7 Altre osservazioni

La domanda era la seguente: *Avete altre osservazioni?*

Il Cantone **JU** auspica che la qualifica delle sanzioni che perseguono o meno lo scopo penale siano elencate a titolo esemplificativo in un'ordinanza di esecuzione o nelle istruzioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Per quanto riguarda le multe estere, il Cantone **BE** si chiede se debba essere prevista una riserva di ordine pubblico. L'indeducibilità delle multe dovrebbe essere valida purché esse non violino i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico svizzero. Inoltre, si chiede come bisognerebbe comportarsi nelle procedure di conciliazione previste, ad esempio, nel diritto processuale penale tedesco.

Il **PPD** auspica una rapida applicazione, poiché potrebbero profilarsi altre multe come quelle che hanno originato la mozione. Il **PLR** è del parere che in generale l'importo della multa per le persone giuridiche non dovrebbe compromettere l'esistenza delle aziende. Lo scopo non dovrebbe essere quello di danneggiare a lungo termine un'impresa, altrimenti non verrebbe pregiudicato solo il substrato fiscale, ma anche i posti di lavoro sarebbero a rischio. Inoltre, il diritto fiscale svizzero dovrebbe poter far fronte alla concorrenza internazionale. L'**UDC** ritiene che il progetto sia un altro attacco all'autonomia dei Cantoni e alla crescente centralizzazione e al conseguente trasferimento di competenze dai Cantoni alla Confederazione.

SwissBanking, economiesuisse e Swiss Holdings raccomandano di sospendere il progetto finché il Tribunale federale non abbia giudicato il caso attualmente pendente presso il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo (SB.2014.00011).

La **FER** e l'**ABPS** ritengono che manchi una disposizione transitoria. Questo può comportare che le violazioni commesse durante questo periodo e che non vengono giudicate nello stesso anno, possano avere conseguenze fiscali diverse.

L'**FST** teme una ripercussione negativa sull'attrattiva della piazza svizzera e un deterioramento del rapporto di fiducia tra le Amministrazioni delle contribuzioni e i contribuenti. In Svizzera deve essere mantenuta una buona esazione fiscale rispetto al contesto internazionale e pertanto si deve rinunciare ad obbligare le autorità fiscali federali a notificare le retribuzioni corruttive ai pubblici ufficiali.

La **FER** critica il fatto che i versamenti a titolo di risarcimento danni non vengono trattati nel progetto.

La **veb** osserva che gli scostamenti dal principio di determinazione dovrebbero essere ridotti al minimo. La **veb** ha introdotto un codice etico per i suoi membri. In caso di violazione i membri possono essere radiati.

Il **Municipio di Losanna** ritiene improbabile che nel nostro Stato di diritto venga negata retroattivamente la deducibilità delle sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale e chiede pertanto che l'attuazione della mozione Luginbühl non ritardi la verifica di tale retroattività nell'ambito della procedura legislativa.

A parere della **Conferenza fiscale delle Città** non ha molto senso inserire le sanzioni che incidono sull'utile in un capoverso separato, poiché la legislazione svizzera non contiene disposizioni che prevedono sanzioni che incidono sull'utile a seguito di una violazione del diritto.

L'**usam** fa presente che le sanzioni amministrative di natura finanziaria che perseguono uno scopo penale sono in contraddizione con la giurisprudenza della CEDU, ragione per cui esse possono essere inflitte solo da autorità penali. Il progetto non fa distinzione se le sanzioni vengono inflitte da autorità giuridiche oppure da organizzazioni private. Nell'intero testo non verrebbe considerato il principio di autoregolamentazione che è molto diffuso nel mercato finanziario svizzero.

Allegato

Elenco dei destinatari della consultazione

Allegato

Panoramica dei destinatari della consultazione e dei pareri pervenuti

1. Cantoni

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Cantone di Zurigo	ZH	☒
Cantone di Berna	BE	☒
Cantone di Lucerna	LU	☒
Cantone di Uri	UR	☒
Cantone di Svitto	SZ	☒
Cantone di Obvaldo	OW	☒
Cantone di Nidvaldo	NW	☒
Cantone di Glarona	GL	☒
Cantone di Zugo	ZG	☒
Cantone di Friburgo	FR	☒
Cantone di Soletta	SO	☒
Cantone di Basilea Città	BS	☒
Cantone di Basilea Campagna	BL	☒
Cantone di Sciaffusa	SH	☒
Cantone di Appenzello Esterno	AR	☒
Cantone di Appenzello Interno	AI	☒
Cantone di San Gallo	SG	☒
Cantone dei Grigioni	GR	☒
Cantone di Argovia	AG	☒
Cantone di Turgovia	TG	☒
Cantone Ticino	TI	☒
Cantone di Vaud	VD	☒
Cantone del Vallese	VS	☒
Cantone di Neuchâtel	NE	☒
Cantone di Ginevra	GE	☒
Cantone del Giura	JU	☒
Conferenza dei Governi cantonali	CdC	

2. Partiti rappresentati nell'Assemblea federale

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD	☒
Partito popolare democratico svizzero	PPD	☒
Partito cristiano sociale Obvaldo	Csp-ow	
Partito cristiano sociale dell'Alto Vallese	CSPO	
Partito evangelico svizzero	PEV	
PLR.I Liberali	PLR	☒
Partito ecologista svizzero	I Verdi	
Partito verde liberale svizzero	PVL	
Lega dei Ticinesi	Lega	
Mouvement Citoyens Romand	MCR	
Unione Democratica di Centro	UDC	☒
Partito socialista svizzero	PS	☒

3. Autorità giudiziarie

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Tribunale federale	TF	☒ (rinuncia)
Tribunale amministrativo federale	TAF	☒ (rinuncia)
Tribunale penale federale	TPF	☒ (rinuncia)

4. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Associazione dei Comuni Svizzeri	ACS	
Unione delle città svizzere	UCS	☒
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	

5. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
economiesuisse	economiesuisse	☒
Unione svizzera delle arti e mestieri	usam	☒
Unione svizzera degli imprenditori	SAGV	☒ (rinuncia)
Unione svizzera dei contadini	USC	☒
Associazione svizzera dei banchieri	SwissBanking	☒
Unione sindacale svizzera	USS	☒
Società svizzera degli impiegati di commercio		
Travail.Suisse		

6. Autorità finanziarie e organizzazioni fiscali

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Conferenza dei direttori cantionali delle finanze	CDCF	☒
Conferenza svizzera delle imposte	CSI	
Conférence des villes suisses sur les impôts		☒
Conferenza delle direttrici e dei direttori di finanza delle città	CDFC	
Associazione svizzera degli esperti fiscali diplomati	ASEFiD	
Associazione svizzera di diritto fiscale	IFA	
Banca nazionale svizzera	BNS	

7. Conferenze dei direttori cantonali regionali

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Conferenza dei Governi cantonali della Svizzera occidentale		
Conferenza dei Governi cantonali della Svizzera orientale		
Conferenza dei Governi dei Cantoni di montagna		
Conferenza regionale dei Governi della Svizzera nord-occidentale		
Conferenza dei Governi della Svizzera centrale		

8. Università e altri istituti di formazione

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Università di Berna, Istituto di diritto fiscale		
Università di Zurigo, cattedra di diritto fiscale, diritto finanziario e diritto amministrativo		
Università di San Gallo, Istituto di finanze pubbliche e di diritto fiscale		
Università di Lucerna, facoltà di diritto, cattedra di diritto fiscale		
Università di Friburgo, cattedra di diritto fiscale		
Università di Ginevra, facoltà di diritto, dipartimento di diritto amministrativo e tributario		
Università di Neuchâtel, facoltà di diritto		
Università di Basilea, facoltà di diritto		
Università di Losanna, facoltà di diritto		

Altre organizzazioni e persone interessate

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Centre Patronal	CP	☒
Employés Suisse		
Fédération des Entreprises Romandes	FER	☒
Federazione Svizzera degli Avvocati	FSA	
Società svizzera dei giuristi	SJV	
Federazione Svizzera dei Notai	FSN	
Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza fiduciaria	EXPERTsuisse	☒
FIDUCIARI SUISSE	USF	☒
Associazione dei Contabili – Controller diplomati federali	ACF	☒
Association suisse des experts	ASEFID	

fiscaux diplômés		
Conférence suisse des Contrôles des finances		
Unione delle Banche Cantionali Svizzere		☒ (rinuncia)
Association des Banques Privées Suisses	ABPS	☒
Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG	☒
Associazione delle banche estere in Svizzera		
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni	ASG	☒
Schweizerischer Verband unabhängiger Effekthändler	SVUE	
Schweizerischer Anlagfondverband	SFA	
Associazione Svizzera dei Consulenti Finanziari Indipendenti	ASCFI	
PatronsFonds		
Alliancefinance Communauté de travail pour la sécurité du droit et la stabilité		
Fédération des groupes industriels et de service en Suisse	SwissHoldings	
Associazione svizzera dei proprietari fondiari	HEV Schweiz	
Associazione svizzera dell'economia immobiliare	SVIT	
Fédération romande Immobilière		
Camera Ticinese dell'Economia Fondaria		
Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA	
Association suisse des institutions de prévoyance	ASIP	
Associazione Svizzera delle Laureate	ASL	
Business & Professional Woman Switzerland		
Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Frauen und Männer	AUF	
Association Suisse des Juristes d'Entreprises		
UNiA – Il Sindacato		
Associazione svizzera dei magistrati	ASM	
Institut für fortschrittliche Rechnungslegung		
Associazione Svizzera Inquilini		
SwissFoundations		
Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle	ASCPI	

8. Partecipanti non interpellati ufficialmente

Destinatari	Abbreviazioni	Parere pervenuto
Chambre de commerce, d'industrie et des services de	CCIG	☒

Genève		
Fondation Genève Place Financière	Geneva Financial Center	☒
Handelskammer beider Basel		☒
Municipio di Losanna		☒
Prof. Locher (privato)		☒
Roche		☒
Associazione svizzera dell'economia immobiliare	SVIT	☒
TravailSuisse		☒
Fédération des groupes industriels et de service en Suisse	Swiss Holdings	☒